

R.G.N.R. 4329/2010

Sentenza n. 1938/17

R.g. Dib. 512/2016

Depositata il 2.7.2018

Partita di credito

Irrevocabile il

Appello/Ricorso proposto da

Redatta scheda il

TRIBUNALE DI TIVOLI

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo Italiano

Il Giudice Dott. Emanuele De Gregorio all'udienza del 28.9.2017 ha pronunciato la seguente sentenza nei confronti di:

PINNA Mauro, nato a Oristano il 9.2.1960, residente in Guidonia (RM), Via dell'Idra n. 9

- libero presente -

assistito e difeso di fiducia dall'avv. Carmelo Monaco e dall'avv. Carla Manduchi del Foro di Roma, sono presenti l'avv. Monaco e l'avv. Di Mauri in sostituzione dell'avv. Manduchi;

IMPUTATO

(vedasi foglio allegato)

Parti civili: Brancaccio Rosanna, Milena Albiani, Fatato Fausta, Liverani Patrizia, Gemma Giuseppe, Cervellera Vitapaola, Zatelli Nicoletta, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Alma e tutti elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Roma, Via Tacito 41;

Conclusioni P.M.: assoluzione perché il fatto non sussiste.

Conclusioni parte civile: chiede la condanna ed il risarcimento del danno, deposita nota spese.

Conclusioni difesa: assoluzione perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato. Non doversi procedere per prescrizione in relazione ai fatti di cui ai decreti ingiuntivi 340/10, 358/10, 354/10, 359/10, 351/10, 350/10 come indicati nell'imputazione.

del reato di cui all'art. 81 cpv e 640 c.p., perché, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, in qualità di Amministratore e legale rappresentante della "Comunione dei Beni Immobili Parco Azzurro" nel frattempo ribattezzata "Complesso Residenziale Parco Azzurro", in realtà inesistente, con artifici e raggiri consistiti nell'avvalersi del codice fiscale e partita IVA n. 94050330581 che il suo predecessore Avv. Caruso Massimino aveva ottenuto a favore della Comunione dei Beni Immobili "Parco Azzurro" presentando apposita domanda di attribuzione al Ministero delle Finanze - Anagrafe Tributaria in data 07.11.07, inducendo in errore il Giudice di Pace di Tivoli sull'esistenza della predetta Comunione, procurava un ingiusto profitto a favore dell'Ente sopraindicato attraverso la predisposizione dei seguenti ricorsi per decreto ingiuntivo nei confronti dei soci della Cooperativa "Parco Azzurro" sita in località "Colle Verde" di Guidonia Montecelio, per somme asseritamente dovute per spese di gestione del complesso residenziale:

- RG 348/2010 per l'importo di 2.343,30 euro nei confronti di Cannizzaro Rocco, proprietario del lotto n. 155
- RG 358/2010 per l'importo di 1.880,07 euro nei confronti di Fatato Fausta, proprietaria del lotto n. 195 bis
- RG 354/2010 per l'importo di 2.013,21 euro nei confronti di Liverani Patrizia, proprietaria del lotto n. 460
- RG 683/2010 per l'importo di 1.595,97 euro nei confronti di Giusto Mauro, proprietario del lotto n. 276
- RG 688/10 per l'importo di 3.375,66 euro nei confronti di Giusto Roberto, proprietario del lotto n. 136 bis
- RG 359/2010 per l'importo di 3.672,52 euro nei confronti di Cervellara Vita Paola, proprietaria del lotto n. 127
- RG 355/2010 per l'importo di 3.139,07 euro nei confronti di Pederzoli Zatelli Nicoletta, proprietaria del lotto n. 160
- RG 351/2010 per l'importo di 1.411,68 euro nei confronti di Brancaccio Rosanna, proprietaria del lotto n. 292-B
- RG 350/2010 per l'importo di 1.456,42 euro nei confronti di Gemma Giuseppe, proprietario del lotto n. 292 bis

decreti che venivano emessi con la formula della provvisoria esecutività, con pari danno per le suindicate persone offese, costrette a subire le relative procedure esecutive.
In Tivoli nelle date 08.03.10, 01.04.10, 30.04.10 e 05.05.10

FATTO E DIRITTO

1. Con decreto di citazione diretta emesso dal P.M. in sede e ritualmente notificato Pinna Mauro è stato tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, per rispondere del reato di truffa ascrittogli nell'imputazione.

E' stata verificata la regolare costituzione delle parti, ammessa la costituzione di parte civile delle persone offese Brancaccio Rosanna, Milena Albiani, Fatato Fausta, Liverani Patrizia, Gemma Giuseppe, Cervellera Vitapaola, Zatelli Nicoletta e svolta l'istruttoria, alla presenza dell'imputato, mediante esame dei testi Gemma Giuseppe, Brancaccio Rosanna, Zatelli Nicoletta, Cervellera Vita Paola, Giusto Roberto, Giusto Mauro, Liverani Patrizia, Fatato Fausto, Palma Luigi, Albiani Milena, Rubino Giuseppe ed acquisizione di tutta la documentazione prodotta dalle parti.

All'udienza del 28.9.2017 è stato dichiarato chiuso il dibattimento e le parti hanno discusso e concluso come in epigrafe.

2. L'istruttoria dibattimentale, attraverso le testimonianze delle persone offese ed il deposito della copiosa documentazione acquisita al fascicolo per il dibattimento, ha permesso di accertare che l'odierno imputato Pinna Mauro, agendo nella sua dichiarata qualità di Amministratore e Legale rappresentante dell'ente denominato "Complesso Residenziale Parco Azzurro" (già Comunione Beni Immobili Parco Azzurro), avente codice fiscale nr. 94050330581, vantando quale organo rappresentativo di tale ente plurimi crediti certi, liquidi ed esigibili per spese di gestione delle cose comuni (approvate da una assemblea dello stesso ente tenutasi in data 9.5.2009) nei confronti di Cannizzaro Rocco, Fatato Fausta, Liverani Patrizia, Giusto Mauro, Giusto Roberto, Cervellera Vita Paola, Zatelli Nicoletta, Brancaccio Rosanna, Gemma Giuseppe, proprietari di lotti compresi nel complesso residenziale "Parco Azzurro", ha depositato, nel corso dell'anno 2010, presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Tivoli, una serie di ricorsi per decreto ingiuntivo che sono stati iscritti al ruolo generale di quell'ufficio ai numeri 348/2010, 358/2010, 354/2010, 683/2010, 688/2010, 359/2010, 355/2010, 351/2010, 350/2010.

Il giudice di Pace di Tivoli, successivamente, accoglieva i ricorsi per decreto ingiuntivo proposti dal Pinna, nella anzidetta qualità, ed emetteva a favore di detto ente i decreti ingiuntivi, che venivano muniti della clausola di provvisoria esecuzione, per l'importo di euro 2343,30 nei confronti di Cannizzaro Rocco, per l'importo di euro 1880,07 nei confronti di Fatato Fausta, per l'importo di euro 2013,21 nei confronti di Giusto Mauro, per l'importo di euro 3375,66 nei confronti di Giusto Roberto, per l'importo di euro 3672,52 nei confronti di Cervellera Vita Paola, per l'importo di euro 3139,07 nei

confronti di Zatelli Nicoletta, per l'importo di euro 1411,68 nei confronti di Brancaccio Rosanna, per l'importo di euro 1456,42 nei confronti di Gemma Giuseppe.

I soggetti intimati proponevano opposizione ai decreti ingiuntivi loro notificati in quanto contestavano di dovere somme ad un ente di cui contestavano la stessa giuridica esistenza.

Nasceva, di conseguenza, un ampio contenzioso in sede giudiziaria civile in ordine sia alle somme dovute dai predetti soggetti sia in ordine alla stessa giuridica esistenza e natura dell'ente che il Pinna allegava di rappresentare.

Una chiara traccia di tali complesse vicende, articolatesi nei vari gradi della giurisdizione civile, si ravvisa nelle sentenze emesse dal Giudice di pace di Tivoli, dal giudice del Tribunale di Tivoli, dalla Corte di Appello di Roma e dalla Suprema Corte di Cassazione che sono state prodotte dalle parti nel corso del giudizio.

Il Tribunale osserva che, in questa sede, interessa unicamente accertare se la condotta del Pinna Mauro, in buona sostanza consistita nell'agire in sede giurisdizionale civile, quale organo rappresentativo dell'ente la cui giuridica esistenza è contestata dalle odierne persone offese, al fine di ottenere l'emissione, da parte del giudice di pace, di decreti ingiuntivi per il pagamento di somme di denaro, peraltro muniti della clausola di provvisoria esecutorietà, successivamente notificati agli intimati (odierne persone offese) così da mettere quest'ultimi nella condizione di dovere necessariamente agire in sede giurisdizionale per impedire la formazione del giudicato e la esecuzione forzata in forza di detti titoli, possa integrare il reato di truffa così come contestato.

A tale riguardo le Sezioni Penali della Suprema Corte hanno avuto più volte occasione di occuparsi di casi analoghi.

Secondo Cass. Sez. 2 sentenza n. 12012 del 31.5.1976 (depositata il 18/11/1976) *"Non è configurabile nel nostro sistema la cosiddetta truffa processuale nel caso in cui una delle parti in un giudizio civile ottenga o tenti di ottenere con una decisione a lei favorevole un ingiusto profitto a danno dell'altra parte, mediante l'inganno del giudice con artifici e raggiri, i quali non integrano gli estremi del reato di truffa per la mancanza di un elemento essenziale del delitto in esame e, cioè, dell'atto di disposizione patrimoniale da parte di colui che viene ingannato. (fattispecie in cui è stato escluso il tentativo di truffa nel caso di chi, esibendo fatture in copia già pagate, aveva ottenuto decreto ingiuntivo).*

Secondo Cass. Sez. 2 sentenza n. 39314 del 9.7.2009 (depositata il 9/10/2009) *La condotta di chi, inducendo in errore il giudice in un processo civile o amministrativo mediante artifici o raggiri, ottenga una decisione favorevole non integra il reato di truffa, per difetto dell'elemento*

costitutivo dell'atto di disposizione patrimoniale, anche quando è riferita all'emissione di un decreto ingiuntivo, poiché quest'ultima attività costituisce esercizio della funzione giurisdizionale.

Secondo Cass. Sez. 2 sentenza n. 52730 del 9.12.2014 (depositata il 19/12/2014) *La condotta di chi, inducendo in errore il giudice in un processo civile o amministrativo mediante artifici o raggiri, ottenga una decisione favorevole non integra il reato di truffa, per difetto dell'elemento costitutivo dell'atto di disposizione patrimoniale, anche quando è riferita all'emissione di un decreto ingiuntivo, poiché quest'ultima attività costituisce esercizio della funzione giurisdizionale.*

Come si vede, la giurisprudenza di legittimità in modo granitico esclude che possa integrare il reato di truffa il genere di condotta in questa sede ascritto all'imputato, senza tenere conto del fatto che la questione dei poteri rappresentativi e gestori del Pinna e dell'esistenza dell'ente di cui egli affermava essere organo gestorio, ampiamente dibattute nelle sedi giurisdizionali civili, erano certamente complesse e non prive di pregio giuridico.

Per quanto in questa sede rileva questo Giudice non ha motivo alcuno per disattendere un così consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità e quindi la condotta ascritta all'imputato, in modo evidente, non integra il contestato reato di truffa (art. 640 c.p.).

L'imputato va quindi assolto con la formula corrispondente "perché il fatto non sussiste".

La gravità dell'imputazione giustifica il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione della sentenza (art. 544, comma 3, c.p.p.).

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p. assolve Pinna Mauro dal reato a lui ascritto nell'imputazione perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 544, comma 3, c.p.p. indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Tivoli, 28.09.2017

Il Giudice

(dott. Emanuele De Gregorio)

Depositato in Cancelleria
2.7.2018

IL CANCELLIERE
Sergio Cerini
Direttore Amministrativo

